



Regolamento di competizione (RDC)

del 15 febbraio 2021 (stato 1 maggio 2021)

Validità:

Sottostanno a questo regolamento: I membri della swiss unihockey e i propri membri, dipendenti e delegati. Gli arbitri della swiss unihockey • I funzionari, dipendenti e delegati della swiss unihockey.

Priorità:

Il Regolamento di competizione è subordinato agli Statuti della swiss unihockey. Le sue indicazioni valgono generalmente per tutti gli ambiti trattati. Fanno eccezione: a) Gli ambiti specifici delle rispettive divisioni; b) Le regole speciali delle categorie non incluse nel Regolamento di competizione. Il Comitato sportivo decide caso per caso per le situazioni non previste nei regolamenti e per tutte le eccezioni strategiche o di sviluppo dello sport.

Domande:

Tutte le domande inerenti questo regolamento devono essere inoltrate per iscritto. Risposte non scritte non sono vincolanti.

Indennizzi:

Indennizzi da parte della swiss unihockey, derivanti dal presente regolamento, decadono se non sono fatti valere entro sei mesi presso la swiss unihockey.

Dovere di prova:

In caso di disputa, la parte accusatrice deve fornire alla swiss unihockey le prove su tutta la corrispondenza. In caso di presa di posizione, la società con la propria firma conferma che è d'accordo con quanto scritto sulla presa di posizione e che la responsabilità deve ricadere su di essa.

Rappresentazione:

Il maschile è stato usato non quale forma di giudizio, ma come semplificazione. Le definizioni valgono in modo eguale per entrambi i sessi. Le modifiche sono contrassegnate con una barra verticale.

Entrata in vigore:

Questo regolamento è entrato in vigore il 01.05.2015 con l'accordo del Comitato centrale della swiss unihockey.

Diritto d'autore:

© 1995 – 2021 by swiss unihockey. Tutti i diritti sono riservati. Non è consentito pubblicare, in parte o in toto, il presente documento, riprodurlo, fotocopiarlo, stamparlo, tradurlo o trasferirlo su un supporto elettronico, ad es. in un formato processabile automaticamente senza previo consenso scritto di swiss unihockey.

1 Organizzazione delle partite

Art. 1.1

¹ L'organizzazione del campionato di unihockey è di competenza della swiss unihockey.

² Lo svolgimento delle partite di unihockey che cadono sotto il presente regolamento, sono subordinate alla swiss unihockey unicamente con un accordo della swiss unihockey.

Art. 1.2

¹ Le partite si giocano sul Campo Grande e sul Campo Piccolo. Le disposizioni sono definite nelle regole di gioco (RG).

Art. 1.3

¹ Le partite si disputano in tre forme: tornei (T), partita singola in tornei (PST) e partita singola (PS).

² Come partita in tornei è intesa una partita che si svolge nello stesso giorno e nello stesso luogo all'interno di un torneo, ossia insieme ad altre partite della stessa lega e gruppo. La Commissione competente della swiss unihockey può determinare delle eccezioni a questa definizione.

³ Per partita singola in tornei si intende una partita disputata esclusivamente nell'ambito di un torneo.

⁴ Per partita singola si intende una partita disputata singolarmente e non nell'ambito di un torneo, come descritto alla cifra 2.

Art. 1.4

¹ La gestione del campionato è suddivisa nelle categorie: Donne, Uomini, Juniores Donne, Juniores Uomini e Seniores.

² Le categorie sono suddivise in leghe.

³ Le leghe possono essere suddivise in classi di livello.

⁴ Leghe e classi di livello possono essere suddivise in gruppi.

⁵ I gruppi sono costituiti da squadre e sono ulteriormente suddivisi.

⁶ La definizione delle priorità delle partite di diverse categorie si basa sulla sequenza della loro enumerazione dall'art. 1.8 all'art. 1.16; la categoria Donne è equiparata alla categoria Uomini e la categoria Juniores Donne è equiparata alla categoria Juniores Uomini.

⁷ Le partite internazionali sono prioritarie rispetto a tutte le altre partite.

Art. 1.5

¹ La categoria Donne è suddivisa nelle seguenti discipline, leghe e gruppi:

Leghe	Gruppo / Gruppi	di	squadre
Campo grande			
LNA	1	di	10
LNB	1	di	10
1a Lega	2	di	8
2a Lega	a richiesta		
Campo piccolo			
1a Lega	2	di	10
2a Lega	4	di	10
3a Lega	a richiesta		

Art. 1.6

¹ La categoria Uomini è suddivisa nelle seguenti discipline, leghe e gruppi:

Leghe	Gruppo / Gruppi	di	squadre
Campo Grande			
LNA	1	di	12
LNB	1	di	12
1a Lega	2	di	12
2a Lega	4	di	10
3a Lega	6	di	8

Leghe	Gruppo / Gruppi	di	squadre
4a Lega	a richiesta		
Campo piccolo			
1a Lega	2	di	10
2a Lega	4	di	10
3a Lega	8	di	10
4a Lega	16	di	10
5a Lega	a richiesta		

Art. 1.7

¹ La categoria Juniores Donne è suddivisa nelle seguenti classi e gruppi:

Lega	gruppo
Disciplina Campo grande	
Cl. U21	a richiesta
Cl. U17	a richiesta
Disciplina Campo piccolo	
A	a richiesta
B	a richiesta
C	a richiesta

² Swiss unihockey può rinunciare all'organizzazione di un campionato delle classi per le quali non si iscrivono almeno 20 squadre.

Art. 1.8

¹ La categoria Juniores Uomini è suddivisa nelle seguenti discipline, classi e gruppi:

Lega	Gruppo
Disciplina Campo grande	
U21	a richiesta
U18	a richiesta
U16	a richiesta
U14	a richiesta
Disciplina Campo piccolo	

3-1

swiss unihockey

Lega	Gruppo
A	a richiesta
B	a richiesta
C	a richiesta
D	a richiesta
E	a richiesta
F	a richiesta

² Swiss unihockey può rinunciare all'organizzazione di un campionato delle classi per le quali non si iscrivono almeno 20 squadre.

Art. 1.9

¹ I campionati a progetto vengono utilizzati dalla commissione competente di swiss unihockey.

² Per i campionati a progetto valgono in generale i regolamenti di swiss unihockey; eccezioni possono essere definite dalla commissione responsabile nella descrizione del progetto.

Art. 1.10

¹ La categoria Seniores è suddivisa nelle seguenti leghe e gruppi:

Leghe	Gruppo
Seniores	a richiesta

² Swiss unihockey può rinunciare all'organizzazione di un campionato delle classi per le quali non si iscrivono almeno 20 squadre.

Art. 1.11

¹ Vedere il regolamento "Partite di Coppa"

Art. 1.12

¹ Il modulo per le partite di tutte le categorie è definito nella direttiva "Modulo" valida per le categorie Donne, Uomini, Juniores Donne, Juniores Uomini e Seniores per la durata di un determinato periodo di gioco e pubblicata annualmente dalla commissione competente di swiss unihockey.

Art. 1.13

¹ All'inizio di un periodo di gioco vengono annunciate le relative partite. Le partite da ripetere, gli spareggi o i posticipi saranno annunciate durante un periodo di gioco.

² Le società possono candidarsi per organizzare le partite.

Art. 1.14

¹ Per ciascuna squadra iscritta al campionato sotto forma di torneo, le società sono tenute ad organizzare almeno uno (due nel caso di squadre che giochino partite singole sotto forma di torneo) dei tornei del campionato nel corso della stagione, nella misura in cui tutti i tornei del gruppo in questione non siano già stati organizzati da altre società.

² Le società devono organizzare le partite in casa per ciascuna delle loro squadre che disputa le proprie partite di campionato come partite singole sotto forma di incontri in casa o in trasferta.

Per le partite di coppa vedere "Partite di Coppa"

³ Le società che non adempiano del tutto o in parte ai propri obblighi di cui alla cifra 1 e 2 possono essere obbligate a organizzare delle partite. In tal caso è irrilevante se tale società deve organizzare partite alle quali non partecipa nessuna delle sue squadre.

⁴ L'assegnazione delle partite viene comunicata alle società tramite il portale.

⁵ Swiss unihockey può revocare alle società il diritto di organizzare partite.

Art. 1.15

¹ Gli organizzatori delle partite vengono convocati per una o per più partite contemporaneamente.

² Documentazione di convocazione per l'organizzatore Vengono messe a disposizione dell'organizzatore dei documenti secondo la direttiva "Spieldurchführung" (Svolgimento del gioco).

³ L'organizzatore è tenuto a segnalare all'organo convocante (es. il segretario centrale) qualora non abbia ancora ricevuto alcuna convocazione entro cinque giorni dalla partita o dalle partite.

Art. 1.16

¹ Gli arbitri vengono convocati singolarmente per ogni singola giornata di gioco.

² Ad ogni convocazione allegare, oltre ai dati necessari per ogni partita, la seguente documentazione:

- a) il calendario
- b) l'assegnazione degli arbitri

³ L'arbitro è tenuto a segnalare all'ufficio convocante (es. la sede centrale) qualora non abbia ancora ricevuto alcuna convocazione entro cinque giorni dalla partita o dalle partite.

Art. 1.17

¹ La decisione di rinviare una partita è riservata a swiss unihockey.

² Le società possono presentare a swiss unihockey una richiesta scritta motivata per il rinvio di singole partite. La richiesta deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data della partita in questione (fa fede il timbro postale).

³ Alla richiesta di rinvio occorre allegare:

- a) motivazione del rinvio (incl. attestato ufficiale, ecc.)
- b) nuova data (in caso di cambiamento)
- c) nuovo orario di inizio (in caso di cambiamento)
- d) nuovo luogo di svolgimento (in caso di cambiamento)
- e) pianta con l'ubicazione del nuovo impianto sportivo (in caso di cambiamento)
- f) consenso scritto dell'avversario (necessario solo se l'orario di inizio viene rinviato di più di due ore o se viene modificata la data)

⁴ Nel caso si verifichino gli eventi sotto elencati, la richiesta di rinvio può essere presentata anche meno di 30 giorni prima della data di gioco prevista:

- a) danni della natura all'impianto o nell'impianto sportivo
- b) errore di prenotazione dell'impianto sportivo imputabile all'autorità competente
- c) annullamento della prenotazione dell'impianto sportivo perché utilizzato per situazioni di emergenza da autorità o enti pubblici (esercito, vigili del fuoco, polizia)
- d) malattia secondo la direttiva RGD8 del competente organo di swiss unihockey

⁵ Se le partite fanno parte di un torneo di campionato, in generale il calendario non viene modificato. In casi estremi la commissione competente di swiss unihockey decide in modo definitivo come procedere apportando eventuali modifiche al calendario.

Art. 1.18

¹ Qualora, in occasione di partite in tornei o partite singole in tornei, l'organizzatore debba cambiare la sede dell'evento da un impianto sportivo ad un altro, deve comunicarlo immediatamente a swiss unihockey garantendo adeguate indicazioni.

2 Evento

Art. 2.1

¹ L'organizzatore deve garantire la disponibilità di una infrastruttura adeguata e il suo corretto impiego per tutta la durata dell'evento.

² Le divisioni (Lega nazionale, Lega regionale) possono specificare ulteriori obblighi in relazione all'infrastruttura.

Art. 2.2

¹ La palestra non deve impedire l'allestimento del campo di gioco in conformità al regolamento.

² La planimetria della palestra deve essere in possesso di swiss unihockey.

³ Per le partite di campionato la palestra e gli spogliatoi devono essere aperti prima dell'inizio ufficiale della prima partita secondo le seguenti indicazioni:

- a) 90 minuti prima delle partite singole
- b) 60 minuti prima dei tornei / delle partite singole in tornei

⁴ Per le partite di campionato i campi da gioco devono essere preparati prima dell'inizio ufficiale della prima partita secondo le seguenti indicazioni:

- a) 45 minuti prima delle partite singole
- b) 30 minuti prima dei tornei / delle partite singole in tornei

Art. 2.3

¹ Deve essere data la possibilità di cambiarsi e di fare la doccia.

² Nelle partite singole deve essere previsto uno spogliatoio riservato agli arbitri. Nelle partite in forma di torneo e nelle partite singole in tornei deve essere previsto, se possibile, uno spogliatoio riservato.

³ Nelle classi che presentano squadre miste, l'organizzatore deve prevedere spogliatoi separati per le ragazze e i ragazzi, oppure garantire che il cambio e la doccia avvengano separatamente.

Art. 2.4

¹ La misurazione del tempo di gioco e delle penalità compete all'organizzatore.

Art. 2.5

¹ Si applica il "Regolamento pubblicità"

Art. 2.6

¹ Le regole di gioco, i regolamenti e le direttive devono essere a disposizione almeno in forma elettronica.

² Devono essere disponibili i seguenti moduli:

- a) direttiva sullo svolgimento del gioco
- b) "Formulario ufficiale di protesta e rapporto" (forma cartacea)
- c) fogli di appunti per gli arbitri (nei tornei e Coppa della Lega)
- d) calendario
- e) assegnazione degli arbitri

³ Presso il segretariato di gioco devono sempre essere presenti almeno due persone.

Art. 2.7

¹ Per i segretari di gioco ufficiali è vincolante il "Regolamento dei segretari di gioco"

Art. 2.8

¹ È vietata la somministrazione e la vendita di alcolici e tabacco ai minori.

Art. 2.9

¹ L'organizzatore deve predisporre un kit di pronto soccorso presso il segretariato di gioco con la dotazione prevista dai requisiti minimi di swiss unihockey.

² A tutte le partite deve sempre essere presente una persona designata dall'organizzatore, in grado di utilizzare il kit di pronto soccorso.

³ Nelle categorie Juniores Donne e Juniores Uomini swiss unihockey consiglia di affidare il servizio di assistenza medica ai Samaritani ufficiali.

Art. 2.10

¹ swiss unihockey è soggetto alle direttive di Antidoping Svizzera.

² Per quanto riguarda i controlli antidoping si applicano le direttive di Antidoping Svizzera.

³ Gli addetti al controllo antidoping di Antidoping Svizzera devono essere supportati nello svolgimento delle loro attività. Le loro indicazioni devono essere seguite senza indugio.

Art. 2.11

¹ Il mantenimento della sicurezza e dell'ordine all'interno dell'impianto sportivo compete all'organizzatore.

² L'organizzatore risponde dei propri rappresentanti.

³ Le persone autorizzate da swiss unihockey (con documento identificativo) devono essere supportate nello svolgimento delle loro attività; le loro indicazioni devono essere seguite senza indugio.

Art. 2.12

¹ I diritti e i doveri dell'arbitro sono definiti nel "Regolamento Arbitri".

Art. 2.13

¹ L'iscrizione delle squadre avviene tramite un accompagnatore secondo la direttiva "Spieldurchführung" (Direttiva sullo svolgimento del gioco).

² Il rapporto di partita deve essere scritto almeno 70 minuti prima dell'inizio della partita (squadra locale) risp. 60 minuti prima (squadra esterna) per le partite singole, mentre per quelle che sono parte di un torneo 50 minuti, per una squadra locale, e 40 minuti per una squadra esterna, prima dell'inizio. Se è utilizzato il rapporto di partita online, le due squadre devono consegnare i loro dati entro lo stesso termine (60 minuti partite singole, 40 minuti partite di torneo). Se viene utilizzato il rapporto di partita online entrambe le squadre devono consegnare i loro dati entro lo stesso termine (60 minuti per le partite singole e 40 minuti nelle partite di torneo).

Art. 2.14

¹ I giocatori identificati (cfr. RC, art. 11 ss.) sono, tramite la loro iscrizione sul foglio di partita, autorizzati a giocare nella partita in questione. Un giocatore il cui nome non figura nel foglio di partita non potrà partecipare a tale partita.

² Un giocatore si considera partecipante alla partita se iscritto come giocatore nel foglio di partita.

³ Nelle categorie Juniores Donne e Juniores Uomini l'accompagnatore / gli accompagnatori non possono essere impiegati come giocatori.

Art. 2.15

¹ I giocatori devono essere in grado di dimostrare la propria identità mediante il foglio di squadra e un documento d'identità ufficiale (passaporto, carta d'identità, abbonamento generale o metà prezzo o patente).

² Nell'impossibilità di identificare un giocatore mediante il foglio di squadra, sarà effettuato un controllo dei giocatori.

³ Se non è disponibile il foglio di squadra, verrà addebitato un costo.

⁴ I giocatori per cui risulta impossibile dimostrare l'identità ai sensi del comma 1 non possono essere iscritti come giocatori sul foglio di partita.

⁵ Per i giocatori della categoria Juniores, bastano il foglio di squadra e una copia di un documento d'identità ufficiale.

⁶ Per i giocatori che non possono essere identificati mediante il foglio di squadra, sarà indicata la dicitura "CI" (o "ID" in tedesco) sul foglio di partita al posto del numero di licenza.

⁷ Il controllo dei giocatori si effettua ai sensi della direttiva RAD2 della commissione competente.

⁸ I giocatori per cui risulta impossibile dimostrare l'identità ai sensi dei commi 1 - 6 non sono autorizzati a partecipare alla partita.

⁹ Auf Verlangen der Schiedsrichter müssen sich auch die Betreuer mit einem amtlichen Identitätsnachweis ausweisen können (Pass, ID, General-, Halbtaxabonnement, Swiss Pass oder Führerausweis).

Art. 2.16

¹ Il calendario è vincolante. Accoppiamenti e ordine delle partite non possono essere modificati, nemmeno dagli arbitri.

² Il normale inizio della partita può essere rinviato al massimo di 20 minuti nei seguenti casi:

- a) se una delle squadre partecipanti (o l'arbitro) non può presentarsi per tempo alla partita
- b) se l'arbitro convocato non può prestare il proprio impiego (infortunio, mancata presentazione il giorno della partita, ecc.) e l'organizzatore incarica della direzione della partita un altro arbitro tesserato presente
- c) se l'arbitro rileva problemi organizzativi o carenze infrastrutturali nella palestra che l'organizzatore è in grado di eliminare
- d) per le partite singole: se il campo di gioco non è disponibile almeno 45 minuti prima dell'orario di inizio ufficiale della partita a causa di un precedente incontro di campionato di swiss unihockey

Nelle partite singole, se tutti gli interessati (organizzatori, squadre, arbitri) sono d'accordo, la partita può essere rinviata per più di 20 minuti, fino ad un massimo di 60 minuti

³ Nei seguenti casi l'arbitro può interrompere la partita per un massimo di 20 minuti:

- a) se la partita temporaneamente non può proseguire per l'infortunio di un giocatore
- b) per l'infortunio di un arbitro
- c) per l'insorgere di carenze infrastrutturali durante la partita

⁴ L'arbitro è tenuto a sospendere la partita nei seguenti casi:

- a) se un'interruzione della partita dura più di 20 minuti
- b) se una squadra non dispone del numero minimo di giocatori previsto (vedi RdG 3.1.2)
- c) se una squadra si rifiuta di proseguire la partita

- d) se nelle partite delle categorie U18 e più giovani non è più presente un accompagnatore maggiorenne

⁵ In caso di sospensione dell'incontro, la commissione competente di swiss unihockey decide in modo definitivo come procedere.

Art. 2.17

¹ Per tutti gli incontri obbligatori deve essere compilato un rapporto di gioco.

² Come definizione di rapporto di gioco, del suo contenuto e del suo utilizzo vale unicamente la direttiva "Spieldurchführung" (Svolgimento del gioco).

Art. 2.18

¹ In caso di una penalità di partita o di un evento particolare è necessario inviare online un rapporto separato attraverso il portale.

² Se non è possibile inviare online il rapporto tramite il portale inoltrarlo tramite il "Formulario ufficiale di protesta e rapporto".

³ Per ciascuno degli eventi elencati è necessario redigere un rapporto online:

- a) Penalità di partita e penalità tecnica di partita
- b) evento particolare

Formulario ufficiale di protesta e rapporto

Art. 2.19

¹ Entrambi gli accompagnatori devono confermare (firmare) in ogni caso il rapporto di gioco.

² Apponendo la loro firma confermano la regolarità della partita e la correttezza del rapporto di gioco, con riserva di eventuali protesti.

Art. 2.20

¹ Ogni squadra deve mettere a disposizione per la partita il materiale prescritto o consentito ai loro giocatori (tenuta, tenuta di ricambio, scarpe, bastone, casco, ecc.), assicurandosi che sia in perfetto stato.

3 Protesto

Art. 3.1

¹ La squadra svantaggiata può presentare una protesta sul campo contro una decisione dell'arbitro che è contraria alle regole.

² Nessuna protesta può essere presentata contro le decisioni fattuali dell'arbitro.

Art. 3.2

¹ La decisione nella procedura di protesta è di approvare o respingere la protesta.

² La decisione può portare a un nuovo punteggio o a un replay della partita.

³ Una partita che non può essere segnata correttamente o eccezionalmente deve essere rigiocata se il punteggio della partita ha una qualche influenza sulla designazione della promozione o della retrocessione o per qualsiasi premio.

⁴ Tuttavia, un replay o un cambiamento del risultato di una partita può essere riconosciuto solo se questo è compatibile con lo svolgimento del campionato/partita.

Art. 3.3

¹ La procedura è regolata dal Rechtspflegereglement.

² non applicabile

Art. 3.4

¹ non applicabile

² non applicabile

Art. 3.5

¹ non applicabile

² non applicabile

³ non applicabile

⁴ non applicabile

Art. 3.6

¹ non applicabile

² non applicabile

Art. 3.7

¹ non applicabile

Art. 3.8

¹ non applicabile

4 Comunicazioni**Art. 4.1**

¹ Terminata l'ultima partita della giornata l'organizzatore deve comunicare i risultati nel luogo indicato nella convocazione ed entro l'orario specificato.

Art. 4.2

¹ Il rapporto di gioco deve essere inviato dall'organizzatore a swiss unihockey il giorno stesso giorno dell'incontro o il primo giorno lavorativo successivo per posta A.

La comunicazione del rapporto di gioco online avviene in modo completamente elettronico confermando tutte le istanze. Se si compila invece un rapporto di gioco cartaceo, l'organizzatore deve inviarlo a swiss unihockey il giorno stesso giorno dell'incontro o il primo giorno lavorativo successivo per posta A.

5 Punteggio

Art. 5.1

¹ Swiss unihockey verifica la regolarità delle partite e degli eventi correlati alle partite (ad es. i protesti) e decide in merito al punteggio della partita o alla necessità di ripetere la partita.

Art. 5.2

¹ Si considera vincitrice la squadra che, in una partita, segna più reti della squadra avversaria.

² Una partita termina con un pareggio quando entrambe le squadre hanno realizzato lo stesso numero di reti.

³ Si considera perdente la squadra che, in una partita, realizza meno reti della squadra avversaria.

Art. 5.3

¹ Nelle partite ufficiali di campionato durante le qualificazioni disputate nella modalità di partite singole o partite singole in tornei, ogni squadra riceve i seguenti punti in base al risultato ottenuto:

- a) vittoria al termine dei tempi regolamentari: tre punti
- b) vittoria dopo il termine dei tempi supplementari o dei rigori (cfr. direttiva "Tempo di gioco"): due punti
- c) sconfitta dopo il termine dei tempi supplementari o dei rigori: un punto
- d) sconfitta al termine dei tempi regolamentari: zero punti

Art. 5.4

¹ Nelle partite ufficiali di campionato durante le qualificazioni disputate in forma di torneo, ogni squadra riceve i seguenti punti in base al risultato ottenuto:

- a) vittoria al termine dei tempi regolamentari: due punti
- b) pareggio al termine dei tempi regolamentari: un punto
- c) sconfitta al termine dei tempi regolamentari: zero punti

Art. 5.5

¹ Una partita è valutata con il forfait a favore di una squadra se:

- a) non arriva puntuale, con abbastanza giocatori o non si presenta affatto a una competizione per colpa propria
- b) abbandona il campo di gioco prima della fine della partita
- c) si rifiuta di giocare o proseguire una partita
- d) impiega giocatori non qualificati o abusa delle tessere dei giocatori
- e) si rende colpevole dell'interruzione di una partita
- f) non è accompagnata nelle categorie Juniores Donne e Juniores Maschi

² Tutte le partite di una squadra non vengono valutate (0:0 senza punto) se la squadra si ritira prima dell'ultima partita di andata o viene eliminata a tavolino.

³ Tutte le partite di ritorno di una squadra non vengono valutate (0:0 senza punti) se la squadra si ritira dopo le partite di andata o viene eliminata a tavolino. (Le partite di andata mantengono il normale punteggio).

Per partita di andata si intende la prima partita giocata contro un'altra squadra di un periodo di gioco, altrimenti è considerata partita di ritorno.

⁴ Il punteggio del forfait è 0:5, a condizione che tale punteggio non sia più favorevole per la squadra colpevole rispetto al risultato effettivamente ottenuto, nel qual caso vale il risultato effettivamente ottenuto. La squadra favorita vince la partita per forfait, la squadra colpevole la perde.

⁵ Se una partita termina con forfait per entrambe le squadre, a tutte e due vengono attribuiti 0 reti e 0 punti.

Eccezione: non è forfait se un giocatore qualificato partecipa alla partita senza essere stato inserito nel rapporto di gioco.

Art. 5.6

¹ Una partita che non può essere classificata né ordinaria né straordinaria, deve essere rigiocata, a condizione che il suo essere riprodotto se la sua classificazione è basata su la designazione della promozione o della retrocessione, o per un premio.

² Tuttavia, un replay o un cambiamento dei risultati della partita può essere riconosciuto solo se questo è compatibile con lo svolgimento delle operazioni del campionato/partita.

Art. 5.7

¹ Una partita che non possa essere disputata al momento stabilito viene rinviata ad altra data, a condizione che né le squadre o le società partecipanti né l'organizzatore possano essere ritenuti responsabili e che nessuno di questi abbia influito sulla situazione (ad es. mancato arrivo degli arbitri, ecc.)

6 Qualificazione della squadra**Art. 6.1**

¹ La qualificazione di una squadra è il suo diritto a partecipare alle partite di una categoria. Una squadra può acquisire la qualificazione solo per le partite di una categoria.

² È necessario fare un'iscrizione separata per ogni squadra in ciascuna categoria in cui si vuole acquisire una qualificazione.

Art. 6.2

¹ La società si impegna a partecipare a tutte le partite di una categoria alle quali ha iscritto una squadra.

Art. 6.3

¹ La società si impegna a partecipare a tutte le partite di una categoria alle quali ha iscritto una squadra.

Una società entra in possesso della qualificazione di una squadra per la lega Nazionale e per la 1° Lega CG della categoria uomini attraverso il conseguimento di una relativa licenza della Lega e l'iscrizione della squadra.

Una società entra in possesso della qualificazione di una squadra per la 1° Lega CG della categoria Donne e per la 2° Lega CG della categoria Uomini soddisfacendo determinati criteri definiti dalla commissione competente di swiss unihockey e iscrivendo la squadra.

L'acquisizione e la perdita della licenza della Lega sono disciplinate nel "Regolamento delle licenze della Lega Nazionale e Regionale".

² Per la qualificazione di una squadra alla lega corrispondente, è necessario costituire le seguenti squadre:

- a) Uomini LNA: Jun. U21 + Jun. U18 + Jun. U16
- b) Uomini LNB: Jun. U21 + (Jun. U18 o Jun. U16)
- c) Uomini 1a lega CG: almeno 2 squadre in due delle seguenti categorie: Jun. U21, Jun. U18, Jun. U16
- d) Uomini 2a lega CG: almeno 1 squadra in una delle seguenti categorie: Jun. U21, Jun. U18, Jun. U16
- e) Donne LNA/LNB: Juniores U21
- f) Donne 1a lega CG: Juniores U21 o Juniores U17 (saranno prese in considerazione soltanto le squadre composte esclusivamente da ragazze juniores) o almeno due squadre di Juniores B e/o di Juniores C

³ In caso di mancata presentazione di squadre obbligatorie ai sensi dell'art. 6.4.2 il comitato centrale, su richiesta della commissione competente, può comminare come ulteriore sanzione punti di penalizzazione per la stagione in corso per la squadra attiva.

⁴ Se una società non soddisfa i criteri, i requisiti o le condizioni di swiss unihockey il comitato centrale, su richiesta della commissione competente, può non ammettere al campionato o escludere dal campionato squadre della società.

Art. 6.4

¹ La sospensione di una società comporta la perdita della qualificazione di tutte le squadre.

² La sospensione di una squadra comporta la perdita della sua qualificazione.

Art. 6.5

¹ Il ritiro di una squadra comporta la perdita della sua qualificazione.

Art. 6.6

¹ Se la società per la quale è iscritta la squadra non è più membro di swiss unihockey, anche la squadra perde la propria qualificazione.

Art. 6.7

¹ Le squadre che teoricamente non possono essere promosse o che rinunciano alla promozione, perdono il diritto di partecipare alle partite di promozione.

Art. 6.8

¹ Nelle categorie Juniores Donne e Juniores Maschi la società è tenuta a fare accompagnare la squadra, dalla partenza fino al termine del viaggio di ritorno, da almeno un accompagnatore idoneo che abbia compiuto i 18 anni di età.

² Durante tutta la partita, nelle categorie Juniores Donne e Juniores Maschi, deve sempre essere presente in panchina un accompagnatore non elencato contemporaneamente come giocatore.

7 Suddivisione delle squadre**Art. 7.1**

¹ L'assegnazione di una squadra ad una categoria avviene in base all'"iscrizione della squadra"

Art. 7.2

¹ L'assegnazione di una squadra a una lega o una classe avviene in base alla classifica nel periodo di gioco precedente. Le squadre non classificate sono assegnate alla lega o alla classe più bassa, le squadre retrocesse per propria volontà a una lega inferiore di loro scelta.

² L'assegnazione di una squadra alla Lega nazionale, come pure alla 1° Lega CG della categoria Uomini avviene in base alla concessione della corrispondente licenza della Lega e (all'interno di questa lega) in base alla classifica del periodo di gioco precedente.

³ I dettagli sono disciplinati dal "Regolamento delle licenze della Lega Nazionale e Regionale".

⁴ L'assegnazione di una squadra alla 1° Lega CG della categoria Donne e alla 2° Lega CG della categoria Uomini avviene in base alla rispondenza a determinati criteri definiti dalla commissione competente di swiss unihockey e in base alla classifica del periodo di gioco precedente.

⁵ Nelle categorie Juniores Donne e Juniores Uomini l'assegnazione di una squadra a una classe avviene in base all'iscrizione della squadra.

⁶ Nelle categorie Juniores Donne e Juniores Uomini in cui è prevista una suddivisione in classi di livello l'assegnazione di una squadra a una classe di livello avviene in base alla rispondenza a determinati criteri definiti dalla commissione competente di swiss unihockey e in base alla classifica del periodo di gioco precedente.

7

- a) Lega nazionale uomini 1a Lega Campo Grande Uomini: al massimo una squadra per Società.
- b) Lega Nazionale Donne: al massimo una squadra per società.
- c) 1a Lega Nazionale Donne Campo Grande: al massimo una squadra per società.
- e) 2a Lega Uomini Campo Grande: al massimo una squadra per società.
- f) 1. Lega Donne Campo Piccolo: una squadra al massimo per società.
- g) Juniores maschili M21 Livello A e B: non più di una squadra per società.
- h) Juniores femminili M21: non più di una squadra per società.
- i) Juniores maschili M18 livello A: non più di una squadra per società.
- j) Juniores maschili M16 livello A: non più di una squadra per società.

⁸ Dopo la fusione di società, le squadre della società risultante vengono suddivise in base alla cifra 1, considerando la classifica delle squadre delle società prima della fusione. Alla società risultante si applica la cifra 2.

⁹ Una fusione, se inviata in forma scritta e completa (con statuti e protocollo dell'assemblea costitutiva) a swiss unihockey entro il 31 marzo dell'anno in corso ha effetto solo sull'assegnazione del periodo di gioco successivo, mai su quello in corso. Questa regola vale anche in caso di divisione di società, come precisato nella Parte 15.

Art. 7.3

¹ L'assegnazione della squadra a un gruppo avviene, se possibile, tenendo conto degli aspetti geografici.

Art. 7.4

¹ La promozione avviene nella lega o classe immediatamente superiore di una categoria, sempre che la modalità del periodo di gioco corrispondente non preveda un'altra regolamentazione.

Art. 7.5

¹ La prima classificata di ogni gruppo è promossa direttamente, sempre che la modalità del periodo di gioco corrispondente non preveda un'altra regolamentazione.

Art. 7.6

¹ Fino a quando sono da assegnare altri posti di promozione, viene promossa la squadra meglio classificata all'interno dello stesso rango di ogni gruppo (confronto trasversale) in base ai quozienti seguenti, sempre che la modalità del periodo di gioco corrispondente non preveda un'altra regolamentazione:

- a) numero di punti in rapporto al numero di partite giocate di una squadra; nel caso questo non bastasse a differenziare, per la classifica sono da considerare le seguenti caratteristiche:
- b) la differenza di reti per partita
- c) il numero di reti segnate per partita
- d) la partita o le partite decisive

² In aggiunta valgono anche le definizioni della Parte 10.

³ In caso di rinuncia alla promozione la commissione competente di swiss unihockey decide in modo definitivo le modalità di promozione straordinaria.

Art. 7.7

¹ La rinuncia alla promozione è considerata come una retrocessione volontaria.

² Le squadre che hanno disputato partite di promozione non possono rinunciare alla promozione senza incorrere in una punizione.

Art. 7.8

¹ La retrocessione avviene nella lega o classe immediatamente inferiore di una categoria, sempre che la modalità del periodo di gioco corrispondente non preveda un'altra regolamentazione.

² Il nono e il decimo classificato di ogni gruppo retrocedono direttamente, sempre che la modalità del periodo di gioco corrispondente non preveda un'altra regolamentazione.

³ Dalla lega o classe più inferiore non retrocede nessuno.

Art. 7.9

¹ La retrocessione volontaria avviene in una lega o classe più bassa scelta liberamente.

² Un'eventuale retrocessione volontaria o una rinuncia a una promozione vanno comunicate in forma scritta entro il 31 gennaio dell'anno in corso, in modo da tenere conto di tale decisione nella ripartizione delle squadre per la stagione successiva.

Art. 7.10

¹ Nel caso in cui una squadra rinunciasse a partecipare a un girone finale nonostante la qualificazione, swiss unihockey deve ricevere comunicazione scritta della rinuncia prima dell'ultimo girone di campionato della classe e del gruppo corrispondente.

8 Iscrizione della squadra**Art. 8.1**

¹ L'iscrizione di una squadra avviene in una determinata categoria.

² Nelle categorie Juniores Donne e Juniores Uomini l'iscrizione della squadra avviene in una determinata classe delle categorie specificata.

Art. 8.2

¹ La società richiedente è membro di swiss unihockey.

² La richiesta deve pervenire attraverso un membro della direzione.

Art. 8.3

¹ L'iscrizione della squadra deve avvenire in forma scritta e sui moduli ufficiali entro il 15 maggio dell'anno in corso (fa fede la data del timbro postale).

Art. 8.4

¹ La squadra meglio classificata di una categoria porta il nome della società, le altre squadre della stessa categoria hanno, dopo il nome della società, un numero in cifre romane nell'ordine della loro assegnazione. Si inizia con il numero II (2 romano).

Art. 8.5

¹ La richiesta deve avvenire in forma scritta, con il formulario ufficiale "Teamanmeldung" (Iscrizione della squadra) ed essere completa.

Art. 8.6

¹ Saranno considerate esclusivamente le richieste conformi ai requisiti, formalmente corrette e inoltrate per intero, le altre saranno immediatamente respinte.

Art. 8.7

¹ L'iscrizione della squadra è convalidata dall'approvazione.

Art. 8.8

¹ L'iscrizione della squadra è valida per un periodo di gioco.

Nel caso in cui nelle categorie Juniores Donna e Juniores Uomini si dovesse rinunciare all'organizzazione della competizione secondo l'art. 1.10 cifra. 2, art. 1.11 cifra 2. e art. 1.12 cifra 2, l'iscrizione della squadra è ritenuta nulla.

Art. 8.9

¹ Nelle categorie Juniores Donne e Juniores Uomini la prima iscrizione della squadra di una società avviene con la contemporanea nomina di un responsabile degli Juniores.

9**Art. 9.1**

¹ La società dovrebbe evitare il più possibile di ritirare delle squadre. Il ritiro di una squadra viene sanzionato.

² L'entità della punizione dipende dal momento del ritiro.

Art. 9.2

¹ La società richiedente è membro di swiss unihockey.

² La richiesta deve pervenire attraverso un membro della direzione.

Art. 9.3

¹ Il ritiro non solleva la società dall'obbligo di adempiere al contingente arbitri anche per la squadra interessata.

Art. 9.4

¹ La richiesta deve avvenire in forma scritta.

Art. 9.5

¹ Saranno considerate esclusivamente le richieste conformi ai requisiti, formalmente corrette e inoltrate per intero, le altre saranno immediatamente respinte.

Art. 9.6

¹ Il ritiro di una squadra è valido dal giorno dell'inoltro (timbro postale), con riserva di approvazione.

Art. 9.7

¹ Il ritiro per la successiva stagione da parte di una squadra che gioca in una lega in cui vengono disputate partite promozionali (in forma di torneo o partite di playoff) deve essere annunciato per iscritto entro il 31 gennaio a swiss unihockey.

Il ritiro da parte di una squadra che gioca in una lega in cui non vengono disputate partite promozionali (in forma di torneo o partite di playoff) può avvenire tramite l'iscrizione di squadra.

10 Classifica**Art. 10.1**

¹ Nella qualificazione sono determinanti per la classifica:

1. il numero di punti ottenuti
2. la differenza reti
3. il numero di reti realizzate
4. i punti degli scontri diretti
5. la differenza reti negli scontri diretti
6. il numero di reti realizzate negli scontri diretti
7. la partita decisiva, nel caso in cui la partita sia determinante per la promozione o la retrocessione delle squadre o per l'assegnazione di un titolo.

Art. 10.2

¹ Nelle partite di finale, promozione, retrocessione sono determinati per la classifica (secondo il modulo):

1. il numero di punti ottenuti
2. i punti degli scontri diretti
3. la differenza reti negli scontri diretti

4. il numero di reti realizzate negli scontri diretti
5. la differenza reti
6. il numero di reti realizzate
7. la partita decisiva, nel caso in cui la partita sia determinante per la promozione o la retrocessione delle squadre o per l'assegnazione di un titolo (in caso di gironi di finale/gironi finali in modalità torneo: rigori).

Art. 10.3

¹ Per la decisione sono determinanti:

1. il risultato
2. il tempo supplementare limitato
3. i rigori

Art. 10.4

¹ Alla prima squadra classificata nella Lega nazionale A, al termine dell'ultima partita della categoria Donne, è assegnato il titolo di "Campione svizzero".

Alla prima squadra classificata nella 1. Lega campo piccolo, al termine dell'ultima partita della categoria Donne, è assegnato il titolo di "Campione svizzero".

Art. 10.5

¹ Alla prima squadra classificata nella Lega nazionale A, al termine dell'ultima partita della categoria Uomini, è assegnato il titolo di "Campione svizzero".

Alla prima squadra classificata nella 1. Lega campo piccolo, al termine dell'ultima partita della categoria Uomini, è assegnato il titolo di "Campione svizzero".

Art. 10.6

¹ Il vincitore della categoria Uomini o Donne riceve una coppa e medaglie d'oro.

Art. 10.7

¹ I primi classificati di ogni gruppo della categoria Donne e Uomini ricevono un premio.

² Nelle categorie Juniores Donne e Juniores Uomini i primi classificati ricevono un premio.

³ Se nelle categorie Juniores Donne e Juniores Uomini si disputano dei gironi finali, i primi, secondi e terzi classificati tra i finalisti ricevono un premio.

Art. 10.8

¹ La commissione o l'organo competente di swiss unihockey possono assegnare altri titoli in altre categorie.

11 Qualificazione di giocatore**Art. 11.1**

¹ La qualificazione di un giocatore è il suo diritto a giocare in una squadra della sua società, in una determinata lega o classe di una categoria.

Art. 11.2

¹ Il giocatore acquisisce la relativa qualificazione in virtù del suo tesseramento in una determinata lega o classe di una categoria.

² Le autorizzazioni all'impiego sono regolate dalla direttiva "Concessione della licenza e qualificazione dei giocatori" emanata ogni anno da swiss unihockey.

Art. 11.3

¹ Dopo una nuova qualificazione un giocatore entra in possesso di una qualificazione per una squadra della sua società in base all'art. 11.2.

Art. 11.4

¹ Dopo un trasferimento un giocatore entra in possesso di una qualificazione per una squadra della sua società in base all'art. 11.2.

Art. 11.5

¹ Una squalifica porta alla perdita della qualifica del giocatore per tutte le squadre per la durata della squalifica e al divieto di accompagnare squadre attive.

² Una squalifica contro un accompagnatore porta al divieto di esercitare la funzione di accompagnatore in tutte le squadre per la durata della squalifica.

Art. 11.6

¹ Dopo un trasferimento il giocatore perde la qualificazione per tutte le squadre della sua vecchia società.

Art. 11.7

¹ Nel caso in cui termina la condizione di socio del giocatore nella società in cui è tesserato, il giocatore perdere anche ogni qualificazione nelle squadre di questa società.

Art. 11.8

¹ La qualificazione del giocatore è limitata alle partite di un periodo di gioco per le quali il giocatore è tesserato.

12 Tesseramento**Art. 12.1**

¹ Il tesseramento avviene per una specifica società e in una specifica lega o classe di una categoria.

² Le leghe o classi di una categoria in cui può o deve avvenire la qualificazione di un giocatore e il suo tesseramento e i relativi presupposti sono definiti nella direttiva "Concessione della licenza e qualificazione dei giocatori" rilasciata ogni stagione dalla relativa commissione di swiss unihockey.

³ Come e quando può essere impiegato un giocatore è definito nella direttiva "Concessione della licenza e qualificazione dei giocatori" rilasciata ogni stagione dalla relativa commissione di swiss unihockey.

⁴ Vi sono casi eccezionali in cui le licenze dei giocatori sono regolamentate individualmente. I requisiti per una licenza speciale sono definiti nella direttiva "Licenze e qualificazioni dei giocatori".

Art. 12.2

¹ La società richiedente è membro di swiss unihockey.

² La richiesta avviene attraverso un membro della direzione.

Art. 12.3

¹ Il giocatore che deve essere tesserato appartiene alla società che ne fa richiesta.

² Negli ultimi due anni il giocatore che deve essere tesserato è stato tesserato esclusivamente per la società richiedente oppure è stato trasferito alla società richiedente con il suo ultimo trasferimento. Per società in questo senso si intendono i membri di un'associazione nazionale che organizza attività sportive analoghe all'unihockey.

Art. 12.4

¹ Per il giocatore da tesserare deve sussistere la possibilità teorica di qualificazione in almeno una squadra della società richiedente.

Art. 12.5

¹ Il giocatore che deve essere tesserato e il suo rappresentante giuridico danno il proprio consenso al tesseramento.

² Il giocatore che deve essere tesserato e il suo rappresentante giuridico riconoscono appieno gli statuti e i regolamenti di swiss unihockey.

³ Il giocatore tesserato o il rappresentante legale tengono conto del fatto che col tesseramento unihockey non assume alcuna responsabilità e che raccomanda a chi riceve la tessera di stipulare un'assicurazione incidenti privata.

Art. 12.6

¹ Un nuovo tesseramento o ritesseramento possono avvenire in qualsiasi momento.

Avvertenza: per garantire la partecipazione di un giocatore a una partita è necessario inviare, tramite il portale di swiss unihockey, le richieste normali di tesseramento almeno 21 giorni prima dell'impiego e le richieste espresso almeno 3 giorni prima.

Art. 12.7

¹ Il giocatore che deve essere tesserato non può essere già tesserato per una società diversa dalla richiedente. Per società in questo senso si intendono anche i membri di un'associazione nazionale che organizzi attività sportive analoghe all'unihockey.

Nota: vedi anche "Regolamento trasferimenti IFF".

Art. 12.8

¹ I costi del tesseramento e le spese amministrative sono a carico della società richiedente.

Art. 12.9

¹ La richiesta deve avvenire online tramite il portale delle società.

Art. 12.10

¹ Devono essere predisposti o compilati i seguenti documenti:

- a) copia di un documento di identità ufficiale (ID, passaporto, abbonamento generale, metà prezzo o patente)
- b) benessere del giocatore alla domanda di tesseramento

² Fintanto che il giocatore è tesserato, swiss unihockey può richiedere in qualsiasi momento copia di un documento di identità ufficiale e il benessere del giocatore.

Art. 12.11

¹ La richiesta deve avvenire online tramite il portale delle società.

Art. 12.12

¹ Devono essere predisposti o compilati i seguenti documenti:

- a) copia di un documento di identità ufficiale (ID, passaporto, abbonamento generale, metà prezzo o patente)
- b) benessere del giocatore alla domanda di tesseramento

² Fintanto che il giocatore è tesserato, swiss unihockey può richiedere in qualsiasi momento copia di un documento di identità ufficiale e il benessere del giocatore.

Art. 12.13

¹ Al termine di ogni periodo di gioco la società riceve la lista di controllo con tutti i tesserati. I giocatori che non devono essere ritesserati (per il periodo di gioco successivo) vanno cancellati. I giocatori che devono essere ritesserati (per il periodo di gioco successivo) possono essere lasciati specificando la tessera desiderata (tipo di tessera). La lista di controllo va restituita anche se non vengono apportate correzioni.

² La lista dei giocatori non cancellati vale come richiesta vincolante di tesseramento (rinnovo).

Art. 12.14

¹ Saranno considerate esclusivamente le richieste conformi ai requisiti, formalmente corrette e inoltrate per intero, le altre saranno immediatamente respinte.

Art. 12.15

¹ Appena il giocatore risulta nel foglio della squadra la tessera è valida.

² Su indicazione scritta una richiesta può essere considerata espressa. La tessera è valida, con riserva di approvazione, non appena il giocatore compare nel foglio della squadra, ma al più tardi dopo tre giorni dalla data del timbro postale apposto alla richiesta (se la richiesta è inviata per posta A).

Per le richieste espresso inviate per posta B il giocatore può giocare dal momento in cui compare nel foglio della squadra.

Art. 12.16

¹ Il tesseramento vale per una società fino alla fine del periodo di gioco.

² La tessera perde validità in caso di tesseramento per una società non membro della swiss unihockey ma di un'associazione nazionale che organizza attività sportive analoghe all'unihockey.

Art. 12.17

¹ swiss unihockey è autorizzata a trattare i dati personali dei tesserati nell'ambito della gestione e dell'amministrazione delle licenze, delle competizioni e per scopi relativi a tali ambiti. swiss unihockey è inoltre autorizzata ad utilizzare i dati dei tesserati per scopi pubblicitari propri, compresa la pubblicità tramite e-mail e attraverso altri mezzi pubblicitari di massa. Tutti i tesserati possono, in qualsiasi momento e in forma gratuita, vietare a swiss unihockey l'utilizzo dei propri dati personali per scopi pubblicitari e/o per scopi di pubblicità di massa dandone conseguentemente comunicazione all'ufficio di swiss unihockey (per iscritto a swiss unihockey, Talgut-Zentrum 27, 3063 Ittigen o tramite e-mail a info@swissunihockey.ch).

² swiss unihockey è autorizzata ad utilizzare i nomi, gli indirizzi, i numeri di telefono, gli indirizzi e-mail e l'età dei tesserati per scopi pubblicitari per conto di sponsor importanti di swiss unihockey, compresa la pubblicità tramite e-mail e attraverso altri mezzi pubblicitari di massa. swiss unihockey è inoltre autorizzata a trasmettere i suddetti dati personali a sponsor importanti di swiss unihockey per scopi pubblicitari per conto di tali sponsor importanti, compresa la pubblicità tramite e-mail e attraverso altri mezzi pubblicitari di massa. Tutti i tesserati possono, in qualsiasi momento e in forma gratuita, vietare a swiss unihockey l'utilizzo dei propri dati personali per scopi pubblicitari e/o per scopi di pubblicità di massa per conto di sponsor importanti e/o la trasmissione di tali dati personali a tali sponsor importanti per i suddetti scopi dandone conseguentemente comunicazione all'ufficio di swiss unihockey (per iscritto a swiss unihockey, Talgut-Zentrum 27, 3063 Ittigen o tramite e-mail a info@swissunihockey.ch).

13 Trasferimento**Art. 13.1**

¹ La società richiedente è membro di swiss unihockey.

² La richiesta deve pervenire attraverso un membro della direzione.

Art. 13.2

¹ Il giocatore da trasferire è socio o si impegna a diventare socio della società richiedente

² Il giocatore da trasferire è o è stato, durante negli ultimi due periodi di gioco, per una durata di tempo qualsiasi, tesserato in una società diversa da quella richiedente. Per società in questo senso si intendono i membri di un'associazione nazionale che organizza attività sportive analoghe all'unihockey.

Art. 13.3

¹ Per il giocatore da trasferire deve sussistere la possibilità teorica di raggiungere la qualificazione in almeno una squadra della società richiedente.

Art. 13.4

¹ Il giocatore da trasferire e, nel caso dei minorenni, un rappresentante legale devono essere d'accordo con il trasferimento

² Le richieste di trasferimento fino al 15 maggio devono essere firmate (in ogni caso!) anche da un membro della direzione della vecchia società per l'approvazione. Non è possibile negare il consenso (ovvero non apporre la firma), tuttavia possono essere ammesse le seguenti riserve:

- a) pagamento della quota sociale ancora in sospeso
- b) restituzione o risarcimento del materiale di proprietà della società
- c) contratto del giocatore ancora valido (qualora il contratto proibisca il trasferimento del giocatore durante la sua validità)

³ I trasferimenti dopo il 15 maggio sono considerati straordinari e possono avvenire unicamente con l'accordo delle società di provenienza e di destinazione. Il consenso della società di provenienza deve essere dimostrato in ogni caso con l'apposizione della firma sulla richiesta di trasferimento. In mancanza della firma, il trasferimento non può essere effettuato.

⁴ Se esiste un contratto del giocatore che ha validità fino al 31.8, un membro della direzione della vecchia società deve firmare (in ogni caso!) la richiesta di trasferimento per l'approvazione. Non è possibile negare il consenso (ovvero non apporre la firma), tuttavia possono essere ammesse le seguenti riserve:

- a) pagamento della quota sociale ancora in sospeso
- b) restituzione o risarcimento di materiale di proprietà della società

Art. 13.5

¹ La richiesta di trasferimento avviene durante il periodo di trasferimento.

² Nel caso in cui un giocatore, in seguito alla perdita di qualificazione di una squadra, non avesse più la possibilità teorica di giocare in almeno una squadra della vecchia società, può essere effettuato un trasferimento anche al di fuori del periodo di trasferimento, a condizione che il giocatore non abbia ancora giocato una partita dall'inizio del periodo di trasferimento.

³ Nelle categorie Juniores Donne e Juniores Uomini può essere effettuato un trasferimento anche al di fuori del periodo di trasferimento in seguito a cambiamento di domicilio all'interno della Svizzera, nel caso in cui vi siano più di 30 km di distanza tra il vecchio e il nuovo domicilio e il nuovo domicilio non disti più di 30 km dalla sede della nuova società.

Art. 13.6

¹ Il periodo per i trasferimenti dura dal 1° maggio al 15 gennaio.

² Per i trasferimenti internazionali tra società facenti parte di un'associazione nazionale membro dell'IFF, fa fede il "Regolamento trasferimenti IFF".

Art. 13.7

¹ Ad ogni giocatore è consentito al massimo un trasferimento per periodo di trasferimento.

Sono esclusi i seguenti trasferimenti:

- a) ritorno alla vecchia società secondo l'art. 13.5.4.
- b) trasferimento a seguito di cambiamento di domicilio secondo l'art. 13.5.

Dopo un nuovo tesseramento può essere riconosciuto un unico trasferimento nello stesso periodo di trasferimento.

Art. 13.8

¹ La richiesta deve avvenire in forma scritta sul modulo ufficiale "Richiesta di trasferimento" compilato in ogni sua parte e riportante la firma di un membro della direzione di entrambe la società (club di provenienza e di destinazione) e del giocatore da trasferire. La lettera deve recare un timbro postale ufficiale. Appena vi saranno le condizioni necessarie la domanda di trasferimento potrà essere presentata online.

Art. 13.9

¹ Saranno considerate esclusivamente le richieste conformi ai requisiti, formalmente corrette e inoltrate per intero, le altre saranno immediatamente respinte.

Art. 13.10

¹ Il trasferimento è valido dal primo giorno dopo la scadenza del periodo di trasferimento, sotto riserva dell'approvazione.

² Il trasferimento è valido, con riserva di approvazione, ai sensi dell'art. 13.5 cifra 2, 3, 4 dal momento in cui il giocatore appare nel foglio della squadra, ma al più tardi dopo 21 giorni (dalla data del timbro postale della richiesta).

³ La validità dei trasferimenti per partite di Coppa è definita nella direttiva "Incontri di Coppa" (WSCW1).

14 Nuova qualificazione**Art. 14.1**

¹ La nuova qualificazione è l'ottenimento della qualificazione di giocatore per squadre in una determinata lega o classe di una categoria per la quale il giocatore l'aveva persa in seguito al suo tesseramento.

Art. 14.2

¹ La società richiedente è membro di swiss unihockey. La richiesta deve pervenire attraverso un membro della direzione.

Art. 14.3

¹ Il giocatore che deve essere qualificato appartiene alla società che ne fa richiesta.

Il giocatore che deve essere qualificato è già tesserato presso swiss unihockey per la società richiedente.

Art. 14.4

¹ Per il giocatore da riquilificare, deve sussistere la possibilità teorica di ottenere la qualifica nella squadra della nuova qualificazione.

Art. 14.5

¹ La richiesta avviene tra l'1 e il 15 gennaio.

Art. 14.6

¹ In e da una squadra campo piccolo possono ottenere una nuova qualifica al massimo cinque giocatori. In e da una squadra campo grande possono ottenere una nuova qualifica al massimo dieci giocatori.

Art. 14.7

¹ La richiesta deve avvenire in forma scritta, con il modulo ufficiale "Gesuch zur Neuqualifikation" (Richiesta di una nuova qualificazione) ed essere completa.

Art. 14.8

¹ Saranno considerate esclusivamente le richieste conformi ai requisiti, formalmente corrette e inoltrate per intero, le altre saranno immediatamente respinte.

Art. 14.9

¹ La nuova qualifica è valida con riserva dal 1° gennaio.

15 Scissione di società**Art. 15.1**

¹ In linea generale è possibile la scissione di una società in due (o più) società indipendenti (il modo in cui avviene la scissione è di competenza delle società).

Art. 15.2

¹ Condizione per la scissione di una società è che la società sia costituita da almeno tre anni e che negli ultimi tre anni non abbia effettuato alcuna fusione o scissione.

² Dopo la scissione a tutte le società risultanti dalla scissione è fatto divieto di fondersi con altre società prima che sia trascorso un periodo di sospensione di tre anni. L'unica eccezione è costituita dalla fusione totale di tutte le società nate dalla scissione, nonché da fusioni a sensi degli articoli 15.3 e 15.4.

Art. 15.3

¹ Se due (o più) società si sono scisse per genere oppure se sono già composte da giocatori di un unico genere) la fusione delle relative sezioni di genere diverso è immediatamente possibile (per altre fusioni vale sempre il periodo di sospensione di tre anni).

Art. 15.4

¹ Se una società si scinde in base alla classifica delle squadre da un lato con le squadre maschili meglio classificate (e le squadre obbligatorie secondo le richieste del regolamento delle tessere) e dall'altro con le squadre femminili meglio classificate (e le squadre obbligatorie secondo le richieste del regolamento delle tessere) nonché in altre parti, le due società neonate con le squadre meglio classificate possono fondersi immediatamente, a condizione che le due squadre più alte in classifica siano effettivamente meglio piazzate delle squadre dello stesso genere meglio classificate della società originaria (per altre fusioni vale sempre il periodo di sospensione di tre anni).

Art. 15.5

¹ Tutte le società derivanti da una scissione hanno la possibilità di iscrivere altre squadre per la partecipazione al campionato. Tuttavia questo vale solo per squadre delle leghe attive più basse o delle categorie Junior Donne e Junior Uomini (per disciplina).

Art. 15.6

¹ Se la commissione competente di swiss unihockey ritiene vi siano motivi imperativi per sospettare che vi sia stato un abuso nella scissione della società (semplici trasferimenti di squadre, decisione affrettata, ecc.), tale scissione può essere vietata.

Art. 15.7

¹ Tutto il materiale utile alla richiesta di scissione (progetto, bilancio, verbali dell'assemblea dei soci, ecc.) deve essere inviato entro il 28 febbraio dell'anno in corso. Swiss unihockey esaminerà la richiesta entro il 31 marzo dell'anno in corso (con riserva di esaminare nuovamente i bilanci alla fine dell'anno societario).

Le richieste pervenute in ritardo saranno respinte senza ulteriori motivazioni e non saranno prese in considerazione per la stagione successiva.

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando CRS
15.02.2021	01.05.2021	atto normativo	prima versione	15.02.2021

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando CRS
atto normativo	15.02.2021	01.05.2021	prima versione	15.02.2021